



COMUNE DI GAGLIOLE

Provincia di Macerata

Registro Generale n. 15

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 DEL 21-03-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE PER L'EMERGENZA SANITARIA - COVID-19

IL SINDACO

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19", pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19";

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

Viste le ordinanze della Regione Marche nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 e 12/2020;

Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID -19 è limitare gli spostamenti;

Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori, che risultano molto esposti, data l'oggettiva indisponibilità, sull'intero territorio nazionale, di mascherine e di altri strumenti di prevenzione;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Ritenuto necessario ordinare nuove restrizioni in particolare per quanto riguarda luoghi di aggregazione;

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuto:

– che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di contenere il contagio di Covid-19;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

– gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., relativi alle competenze ed attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

– il Decreto del Ministero dell'Interno 05 agosto 2008;

- l'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativo alla comunicazione di avvio del procedimento;
- il vigente Statuto Comunale
- Il Regolamento di Polizia Cimiteriale;

O R D I N A

Per i motivi espressi in narrativa da ritenersi parte integrante ed essenziale della presente

-La chiusura al pubblico del cimitero comunale, dalla entrata in vigore della presente Ordinanza sino al giorno 3 aprile 2020 fatte salve diverse disposizioni governative,

garantendo, comunque, in ossequio alle disposizioni governative per l'Emergenza Covid-19, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei familiari più stretti del defunto;

- La sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

-Di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie o salme da altre Regioni come da indicazione della Regione Marche;

- Il Comando di Polizia Locale e la Forza Pubblica, ognuno per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

-Di trasmettere copia della presente Ordinanza alla cooperativa BSB che gestisce il servizio di tumulazione del cimitero comunale;

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza, non ottemperino agli ordini impartiti, si potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p. che in caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione:

- la sanzione amministrativa prevista all'art. 7-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, 3[^] e 4[^] comma, dell'art.29 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e s.m.ii.

che il Responsabile del procedimento è il Dott. Botticelli Sandro a cui ci si potrà rivolgere, per ogni eventuale richiesta di informazioni o di accesso agli atti, presso gli Uffici comunali durante l'orario di ricevimento al pubblico e che, ai sensi dell'art. 3, 4[^] comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

DISPONE

- La pubblicazione della presente all’Albo pretorio on-line;
- L’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all’uopo destinati;
- La trasmissione della presente all’Ufficio di Polizia municipale e agli uffici comunali per quanto di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to BOTTICELLI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-03-2020 al 05-04-2020

Lì 21-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to BOTTICELLI SANDRO

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTICELLI SANDRO